

n. 8/2020 Liq. Patr.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14 ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 8/2020;

vista la domanda presentata da [REDACTED] e la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza in quanto l'istante risiede in [REDACTED] (BS), [REDACTED]

[REDACTED]
vista la relazione particolareggiata redatta da parte dell'Avv. [REDACTED] nominato quale organismo di composizione della crisi;

vista l'integrazione depositata in data 3.2.2020 su istanza di questo giudice;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art.14 *quinqüies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA



aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di [REDACTED]
[REDACTED] nato Brescia il [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED] per la
durata minima di quattro anni e per l'effetto:

- a) nomina **liquidatore l'Avv.** [REDACTED] con studio in Brescia, [REDACTED]
autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S.,
datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni,
delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni
cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione
da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda
sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni
pendenti;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad
avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente
procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- e) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente
decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web
www.ilcaso.it entro quaranta giorni da oggi;
- f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati
compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il
debitore vi è iscritto;



g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 autorizza il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 300,00=, che sarà invece acquisita alla procedura;

h) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla L. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14 *octies*, c. IV, L. n. 3/2012);

- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14 *novies*, c. I, L. n. 3/2012);

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14 *novies*, c. II, L. n. 3/2012);

- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);

- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);

- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. D.M. 202/2014);

- richiesta di chiusura della procedura (art. 14 *novies*, c. V, L. n. 3/2012);

i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 L.F.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Brescia, 19/02/2020

Il Giudice delegato



Alessandro Pernigotto

